

CORTE D'APPELLO DI BARI

SEZIONE LAVORO

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

Inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle previsioni imperative di cui all'art. 434 c.p.c

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 434 c.p.c

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

La casistica giurisprudenziale dimostra che un tema ricorrente nella prassi della Corte riguarda la violazione dell'art. 434 c.p.c.

Il procedimento d'appello ha subito una integrale rivisitazione da parte del legislatore con l'emanazione del Decreto Sviluppo e, in particolare, con la formulazione dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rubricato nel Capo VII, sotto la voce "Ulteriori misure per la giustizia civile".

Il primo comma dell'art.434 c.p.c., prima della sostituzione operata dal Decreto in parola imponeva che il ricorso contenesse l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'art. 414 c.p.c.

Attualmente prevede invece che: *“Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.”*

Ebbene, la nuova disposizione impone precisi oneri di forma dell'appello, comportando un superamento di quell'orientamento giurisprudenziale della S.C. in virtù del quale non era necessario, perché fosse integrato il requisito della specificità dei motivi di appello, il richiamo specifico delle norme applicabili, non rilevando, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'indagine in ordine alla dimostrazione, alla consistenza e alla decisività delle allegazioni dell'appellante, ritenute ininfluenti in sede di esame del fondamento del gravame. (Cass. n. 24834/2005; Cass. n. 14251/2004).

Nella nuova disposizione non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello debba essere, a pena di inammissibilità, motivato.

Tale formulazione ha posto una serie di problemi interpretativi che hanno condotto alla rimessione della questione al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per valutare l'opportunità di assegnare alle S.U. la soluzione del contrasto (Cass. n. 8845/2017 e Cass. n. 24068/2017).

In conformità con il dettato del codice permane il dovere di indicare nell'atto di appello l'ufficio giudiziario competente, il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'appellante e quello del procuratore, l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, nonché l'invito all'appellato

a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 343 (appello incidentale). Tuttavia a sostegno dell'appello occorre ora indicare anche le parti del provvedimento che si intende appellare – e dunque i capi e le parti della sentenza censurate- e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, oltre che le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Sull'interpretazione della norma la Giurisprudenza si è spesso divisa, giungendo ad abbracciare tesi "estreme" quali quelle che imporrebbero l'autosufficienza dell'atto di appello ovvero che ritengono sia necessario strutturare l'atto di appello come un vero e proprio progetto alternativo di sentenza.

Le limitazioni all'accesso alla Giustizia che deriverebbero dall'adesione di tali tesi sembrano porsi in contrasto con il dettato costituzionale, per il quale la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.).

Sul punto occorre sottolineare quanto statuito dalla Suprema Corte anche in tempi recenti: *"condizione necessaria per la legittimità di ogni requisito formale di limitazione dell'accesso al giudice ... è che l'interpretazione che se ne faccia in concreto non leda la sostanza stessa del diritto del ricorrente ad accedere alla Corte e che non sia viziata da un formalismo eccessivo, i quali comunque devono risultare già preventivamente imposti e conoscibili e chiari, ma non possono comportare uno sforzo ulteriore rispetto alla chiarezza del testo legislativo od alla particolare competenza richiesta al difensore del ricorrente"* (Cass. n. 8845/2017)

Proprio nel senso di respingere interpretazioni che conducano ad una tacita limitazione dalla possibilità di accesso ai mezzi di impugnazione e, pertanto, al diniego della tutela dei diritti, a fronte di un eccessivo formalismo, si è espressa la Cassazione, laddove ha affermato *"nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnite, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano espone con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata"*. (Cass. n. 18932/2016).

Nello stesso senso si è orientata anche la Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro.

In ordine all'interpretazione della norma come novellata la Corte ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali.

Se è auspicabile che l'atto di appello non contenga prolissi riferimenti alle vicende processuali, se non quando essi siano funzionali alla migliore comprensione dei motivi, e venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, a parere della Corte non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello dell'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione che conduca a sanzionare con la inammissibilità l'atto di appello che – pur diversamente strutturato e pur appesantito di contenuti ultronei rispetto alla sua funzione – consenta comunque di individuare al suo interno, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c..

Così come sembra difficilmente sostenibile che, ove la motivazione dell'appello attenga a più parti del provvedimento impugnato e/o contenga censure sia in fatto che in diritto rivolte contro la

medesima parte del provvedimento l'inadeguatezza, l'incompletezza o la aspecificità di una o di alcune soltanto di tali censure comportino l'inammissibilità totale, piuttosto che parziale, del gravame: in simili ipotesi, il principio di conservazione (che viene comunemente affermato anche in relazione agli atti processuali e che in quest'ambito trova emersione normativa negli artt. 156, comma 3, e 159, comma 2, c.p.c.), dovrebbe impedire la produzione di effetti preclusivi dell'esame nel merito delle censure correttamente formulate (esame che non necessariamente dovrà concludersi con pronuncia di rigetto ove le porzioni di gravame ammissibile attingano parti del provvedimento o questioni dotate di autonomia rispetto a quelle immodificabili per effetto della inammissibilità). Ritiene dunque la Corte che se l'appellante deduce con sufficiente chiarezza gli (eventuali) errori di diritto commessi dal Giudice di primo grado, e non si limita a riproporre sterilmente le stesse motivazioni già esaminate dal medesimo organo giudicante, l'eccezione di inammissibilità del gravame va disattesa.

Bari, 2 ottobre 2017

Scheda redatta dal dott.ssa Paola Martalò, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, presso la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro.